



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP16137

Data: 03/02/2017

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 29/01/2017 relativo all'incontro (6577) di Campionato Nazionale Maschile Serie B disputatosi a Palagorà (MI) il 28/01/2017 tra Milano Rossoblu (604) e Alleghe Hockey (018).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Ammenda inflitta alla squadra dell' **Hockey Milano Rossoblu Srl (604)** di €. 500.00.- (cinquecento/00) ai sensi degli Art.li 4C) e 6A) delle Norme Organizzative Federali Annuali - Norme Comuni - Anno Sportivo 2016-2017 e Art. 19, comma 3, parte seconda, lett. c) del Regol. di Giustizia .

D) Motivazione:

Hockey Milano Rossoblu Srl (604) : dal rapporto arbitrale emerge che l'incontro in oggetto non è stato disputato a causa della inagibilità del campo di gara, per la presenza di buchi sulla superficie ghiacciata causati dalla macchina levigatrice del ghiaccio, durante la pulitura della pista.

Il fatto accadeva 50' prima dell'orario previsto per l'inizio dell'incontro (ore 19.00) e poiché per l'idoneo ripristino della superficie ghiacciata sarebbero state necessarie almeno quattro ore di attesa, gli arbitri, trascorso il termine di rito, decidevano, in accordo con i capitani ed i dirigenti responsabili delle rispettive squadre, di non far disputare l'incontro, al fine di garantire sicurezza ed incolumità di giocatori e direttori di gara.

Ciò premesso ed altresì considerato che in base agli artt. 4C) e 6A) delle Norme Organizzative Federali Annuali - Norme Comuni - Anno Sportivo 2016-2017, la società ospitante è da ritenersi l'unica responsabile del mantenimento della regolarità dell'impianto di gara e delle sue attrezzature, nonché dell'efficienza e dell'agibilità del campo medesimo, può ritenersi provata la piena responsabilità della società di casa, organizzatrice della manifestazione sportiva, per la mancata disputa della partita.

La sanzione applicabile, in base alla disposizione dell'art.19, n.3, parte seconda, lettera c) del Regolamento di Giustizia, è quella dell'ammenda il cui ammontare viene indicato, in assenza di precedenti specifici contestabili, nell'importo di € 500,00.- (cinquecento/00).

Per quanto attiene alla mancata disputa dell'incontro, esso dovrà essere recuperato, come previsto dall'art. 4.4 delle Norme Organizzative Federali Annuali - Serie B - Anno Sportivo 2016-2017. A tale proposito si sollecitano i competenti Organi F.I.S.G. ad indicare, quanto prima, la data per lo svolgimento dell'incontro.

Tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 4C), 6A) e 4.4 delle Norme Organizzative Federali Annuali - Serie B - Anno Sportivo 2016-2017 e 19 n.3, parte seconda, lettera c) del Regolamento di Giustizia, il Giudice Unico Sportivo

infligge

alla società H.C. Milano Rossoblu la sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 500,00.- (cinquecento/00);

dispone



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva **2016-2017**

che l'incontro H.C. Milano Rossoblu - Alleghe Hockey del Campionato Nazionale di "Serie B", non disputato in Milano il giorno 28.01.2017, venga recuperato secondo le modalità previste dall'art.4.4. delle Norme Organizzative Federali Annuali – Serie B - Anno Sportivo 2016 -2017.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Hockey Milano Rossoblu Srl (604).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi